

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 192 - 5322 / 2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI VINOVO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE, DELIBERAZIONE C.C. N. 18/CC DEL 08/04/2019 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

**Premesso** che per il **Comune di Vinovo**:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-14590 del 24/01/2005;
- ☐ ha approvato n. 8 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77, con le deliberazioni C.C. n. 76 del 19/10/2005, n. 26 del 31/05/2006, n. 44 del 28/07/2008, n. 93 del 21/10/2008; n. 49 del 28/07/2009, n. 22 del 27/04/2011, n. 39 del 06/07/2011 e n. 17 del 25/03/2013;
- ☐ ha approvato con la Deliberazione di C.C. n. 16 del 25/03/2013 la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C.;
- ☐ ha adottato con Deliberazione C.C. n. 18/CC del 08/04/2019, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 6313 del 24/04/2019, pervenuto in data 24/04/2019 a mezzo PEC (ns prot. n. 36926/2019 del 24/04/2019), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;

(pratica n. VP-016/2019);

**i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- ⇒ popolazione: 7.592 abitanti nel 1971; 11.591 abitanti nel 1981; 13.435 abitanti nel 1991; 13.421 abitanti nel 2001 e 14.108 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico in incremento nel periodo 1971/2011.
- ⇒ superficie territoriale di 1.770 ettari di pianura (100% dell'intera superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia la presenza di 1.762 ettari con pendenze inferiori al 5%, di 8 ettari con pendenze tra 5% e 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 887 ettari appartengono alla I<sup>a</sup> classe e 883 ettari alla II<sup>a</sup> classe. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 24 ettari;
- ⇒ è ricompreso nella Zona Omogenea n. 3 AMT Sud della Città Metropolitana di Torino ex art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino e in Ambito 3 di approfondimento sovracomunale "AMT Area Metropolitana Torinese - S.E.", ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2. Le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 ai sensi degli artt. 21-22 delle N.d.A.;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo C di media rilevanza, ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A.;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A.; non è individuato tra gli ambiti di diffusione urbana ai sensi dell'art. 22 delle N.d.A. del PTC2 e non è individuato tra i comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
- ⇒ sistema produttivo: Il PTC2 individua ambiti produttivi di I° livello ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A, con aree produttive da PRGC, per ettari 58,1 (pari al 3,3% della superficie territoriale comunale) consolidato e/o completamento e per ettari 25,0 (pari al 1,4% della superficie territoriale comunale) di nuovo impianto;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale: 1) S.P. 023 del Colle di Sestriere per 0,15 Km; 2) S.P. 140 di None per 2,21 Km; 3) S.P. 142 di Piobesi per 0,88 Km; 4) S.P. 143 di Vinovo per 6,52 Km; 5) S.P. 144 di Santa Maria 5,25 Km; 6) S.P. 145 di La Loggia per 3,71 Km; è interessato dai progetti di viabilità 62.3 (*Viabilità funzionale a Mondo Juve con assi funzionali di collegamento Via Scarrone – Via Garino*), 62.4 (*Viabilità funzionale a Mondo Juve con sottopasso ferroviario S.P.143*), 62.5 (*Viabilità funzionale a Mondo Juve con asse di collegamento S.P. 23 – S.P. 140 – S.P. 143*) e 99 (*Variante sud-est di Candiolo alla S.P. 144*) di cui alla tavola 4.3 del PTC2; è attraversato da 3,0 km di piste ciclabili; è attraversato dalle linee ferroviarie: Torino – Airasca – Pinerolo - Torre Pellice per 2,80 Km; è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) dalle seguenti linee ferrovie: Ciriè – Lingotto - Pinerolo per 2,30 Km;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: torrenti Chisola, Oitana e Lemina;
- ⇒ Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI): sono ricompresi: limiti di progetto per una lunghezza di 0,4 km; il territorio ricade: in fascia fluviale A per ettari

155,7 (pari al 8,8% della superficie comunale); in fascia fluviale B per ettari 95,9 (pari al 5,4% della superficie comunale); in fascia fluviale C per ettari 261,2 (pari al 14,8% della superficie comunale); in aree inondabili per ettari 7,2 (pari al 0,4% della superficie comunale);

- ⇒ tutela ambientale: è lambito dai confini del Parco Naturale di Stupinigi e dal Biotopo di interesse comunitario - Direttiva 92/43 CEE "Habitat" - BC 10004 "Stupinigi"; è interessato per una superficie di circa 2 ettari dal Decreto Ministeriale 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di Caccia di Stupinigi", ora incluso nei vincoli di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- ⇒ secondo la riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058, il Comune è in zona 4;

**dato atto** che il Comune di Vinovo è adeguato al P.A.I.;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/CC del 08/04/2019 di adozione della Variante parziale n. 9;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 9, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- Stralcio parziale di Zona destinata ad attività produttive di nuovo impianto DI-04 n. 1071 (P.I.P.) (ex art. 42 delle N.T.A. del PRGC vigente), sita a nord del capoluogo in prossimità del confine con il Comune di Nichelino, individuata come ambito produttivo di I° livello ai sensi dell'art. 24, comma 5 delle N.d.A. del PTC2 (tav. 2.2), per una superficie territoriale (comprese modeste aree destinate a "Viabilità in progetto") per complessivi mq 16.700,00 (dato desumibile dall'elaborato "Vas - Fase di screening" come sommatoria di dati parziali riportati al paragrafo "3.1 stralci di capacità edificatoria"), a parità di indice R.C. pari al 50% e sua trasformazione in zona agricola EE; la superficie territoriale residua della zona destinata ad attività produttive di nuovo impianto DI-04 viene confermata nell'ubicazione con lotti residui tra loro non contigui e forme irregolari con presenza di vincoli (distanze da confine e fascia di rispetto stradale Strada Tetti Caglieri);
- Intervento A - Cambio di destinazione d'area da attuale Zona agricola EE a Zona destinata ad attività artigianali e produttive esistenti BI, in ampliamento all'adiacente analoga Zona BI n. 32 (ex art. 34 delle N.T.A. del PRGC vigente), in corrispondenza di insediamento produttivo esistente in frazione Garino, sita a nord del capoluogo, interna all'ambito produttivo di I° livello del PTC2, per una superficie fondiaria di mq 10.143,00 (dato desumibile dall'elaborato "Vas - Fase di screening" al paragrafo "3.2 Aggiornamento PRG" pag. 29), a parità di indice R.C. pari al 50%;
- Intervento B - Cambio di destinazione d'area da attuale Zona agricola EE a Zona destinata ad attività miste, artigianali e commerciali, esistenti BM, in ampliamento all'adiacente analoga Zona BM n. 216 (ex art. 33 delle N.T.A. del PRGC vigente), in corrispondenza di insediamento produttivo esistente all'indirizzo Via Candiolo n. 102, sita ad est-nord-est del capoluogo, in prossimità del confine con il Comune di Candiolo, esterna all'ambito produttivo di I° livello del PTC2, per una superficie fondiaria di mq 6.533,00 (dato

desumibile dall'elaborato "*Vas – Fase di screening*" al paragrafo "3.2 Aggiornamento PRG" pag. 33);

**dato atto che**, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 18/CC del 08/04/2019 di adozione del Progetto preliminare della Variante parziale n. 9:

- **contiene l'elencazione incompleta** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale (cfr. art. 17, c. 5 lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) L.R. 56/1977);
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "*... il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ...*" (cfr. art. 17, c. 7 L.R. 56/1977);

**rilevato che**, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, documento trasmesso con la medesima nota prot. 6313 del 24/04/2019 (ns. prot. PEC 36926/2019 del 24/04/2019) al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "*... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come*

*parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;*

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/06/2019;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell’articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

**visto** l’articolo 16 dello Statuto Metropolitan che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell’organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

**visto** l’articolo 48 dello Statuto Metropolitan;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** il comma 4 dell’art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

## DECRETA

1. **che**, ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vinovo, adottato con deliberazione C.C. n. 18/CC del 08/04/2019, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759

del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., la formulazione di **osservazioni**;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Vinovo per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22/05/2019

Il Vicesindaco metropolitano  
delegato a Risorse umane, Comunicazione istituzionale,  
Patrimonio, Affari e Servizi generali, Sistema informativo e  
Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione territoriale e  
Difesa del suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)